

AGEVOLAZIONI

Super e iper ammortamento: i chiarimenti del Fisco

di **Raffaele Pellino**

Per gli **investimenti “super” e “iper” ammortizzabili**, arrivano i chiarimenti dell'**Agenzia delle Entrate** forniti nel corso di uno dei consueti incontri di inizio anno con la stampa specializzata (**Videoforum 2018**).

Sotto la lente non solo le novità della **legge di Bilancio 2018** ma anche alcune particolarità delle suddette agevolazioni.

Prima di entrare nel merito dei diversi aspetti affrontati dall'Agenzia si ricorda che – a seguito della legge di bilancio 2018 - per gli investimenti *super* ammortizzabili è stata prevista sì la “**proroga**” dell'agevolazione ma con una **maggiorazione ridotta al 30% (in luogo del precedente 40%)**.

L'**investimento** deve essere realizzato **dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018**, ovvero fino al **30 giugno 2019** a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Sono oggi **esclusi** da tale agevolazione gli investimenti in **veicoli e altri mezzi di trasporto** di cui all'[articolo 164, comma 1, Tuir](#).

Con la **legge di Bilancio 2018** è stata “prorogata” anche l'agevolazione dell'**iper-ammortamento**: in tal caso, il beneficio è riconosciuto per gli investimenti effettuati entro il **31 dicembre 2018** ovvero fino al 31 dicembre 2019 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

I termini previsti per l'investimento *iper* ammortizzabile coinvolgono anche i **beni “immateriali”** funzionali al modello Industria 4.0 (di cui all'**allegato B alla L. 232/2016**) per i quali è prevista la maggiorazione del 40%, applicabile ai soggetti che usufruiscono dell'*iper-ammortamento*, con riferimento agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2018 e, alle suddette condizioni, al 31 dicembre 2019.

Ciò premesso, passiamo ora alle conferme ed ai chiarimenti forniti dall'**Agenzia**.

Il primo aspetto di sicuro interesse è quello concernente **l'esclusione dal *super* ammortamento degli investimenti in veicoli e altri mezzi di trasporto** di cui all'[articolo 164, comma 1, Tuir](#), sia

che vengano utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa, sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali (la legge di bilancio 2017, invece, escludeva dall'agevolazione gli autoveicoli a deduzione limitata di cui all'[articolo 164, comma 1, lettere b\) e b-bis\), Tuir](#)).

Tuttavia, continuano a beneficiare dell'agevolazione gli “autocarri”: come chiarito dai funzionari delle Entrate, infatti, gli investimenti in autocarri effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (ovvero, alle condizioni previste, entro il 30 giugno 2019) possono fruire del **super ammortamento**, a condizione, ovviamente, che i beni in questione siano **inerenti** all'attività svolta.

Ulteriori chiarimenti hanno interessato alcuni particolari aspetti connessi ai **beni iper ammortizzabili**.

In primo luogo, viene chiarito che, a tutela della proprietà intellettuale e della riservatezza dell'utilizzatore del bene nonché di terze parti coinvolte (es. produttori di beni strumentali, integratori di sistema, clienti dei prodotti realizzati dalla macchina *iper* ammortizzata), **l'analisi tecnica redatta in maniera confidenziale dal professionista** (o dall'ente) e custodita presso la sede dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione, **non deve essere “giurata” né “allegata” alla perizia giurata**. Resta ferma la necessità che l'elaborato peritale contenga il **“rinvio” all'analisi tecnica effettuata**.

Sul punto, si ricorda che – come indicato nell'ambito della [circolare AdE 4/E/2017](#) - tale documento deve contenere:

- una **descrizione “tecnica” del bene** per il quale si intende beneficiare dell'agevolazione, che ne dimostri l'inclusione in una delle categorie definite nell'allegato A o B, con indicazione del costo del bene e dei suoi componenti e accessori (così come risultante dalle fatture o dai documenti di leasing);
- una **descrizione delle caratteristiche** di cui sono dotati i **beni strumentali** per soddisfare i requisiti obbligatori e quelli facoltativi applicati;
- una verifica dei **requisiti di “interconnessione”**;
- una **descrizione delle modalità** in grado di dimostrare l'**interconnessione della macchina/impianto** al sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura;
- una **rappresentazione dei flussi** di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni che vanno a definire l'integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo dell'utilizzatore (allo scopo, si potranno utilizzare opportune metodologie di rappresentazione quali, ad esempio, schemi a blocchi, diagrammi di flusso, risultati di simulazioni, ecc.).

Super e iper ammortamento “cumulabili” con le altre misure

Tornando sull'aspetto della cumulabilità del beneficio con altre misure di favore, i tecnici delle Entrate confermano che, stante l'analogia delle due misure incrementative

dell'ammortamento, può essere “esteso” all'*iper* ammortamento quanto previsto in materia per il **super ammortamento** (ciò in quanto la disciplina della maggiorazione del 150% “origina” da quella dettata per la maggiorazione del 40%).

Tale orientamento lo si ritrova anche nella prassi cui alla [circolare AdE 4/E/2017](#), laddove si afferma che il *super* e l'*iper* ammortamento sono **cumulabili** con altre misure quali ad esempio il **credito d'imposta R&S** o il **credito di imposta per investimenti al Sud**. Va da sé che l'importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore al **costo sostenuto per l'investimento**.

Costruzioni in economia e “presunzione di conformità”

La “**presunzione di conformità**” attestata dal perito per considerare sicuro un macchinario costruito in economia non è sufficiente a soddisfare gli adempimenti dell'*iper ammortamento*. E' questo un ulteriore aspetto chiarito dai funzionari dell'Agenzia i quali ricordano che – in base alle disposizioni della c.d. “**Direttiva Macchine**” - l'impresa che costruisce un macchinario deve provvedere alla **marcatatura CE** dello stesso nonché all'emissione della **dichiarazione di conformità**, già del momento della messa in servizio del bene presso l'utilizzatore.

In particolare, secondo l'[articolo 30 Regolamento 765/2008](#):

- la **marcatatura CE** può essere apposta solo dal “**fabbricante**” (o dal suo mandatario) e solo su prodotti per i quali la sua apposizione è prevista dalla specifica normativa comunitaria di armonizzazione;
- apponendo o avendo apposto la **marcatatura CE**, il “fabbricante” accetta di **assumersi la responsabilità della conformità del prodotto** a tutte le prescrizioni applicabili stabilite nella normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l'apposizione.

Ciò detto, l'impresa che **costruisce “in economia”** il macchinario è tenuta ad apporre la **marcatatura CE** e, conseguentemente, assicurare la conformità del prodotto ai requisiti applicabili. Tuttavia, precisano i funzionari dell'Agenzia delle Entrate, la “**presunzione di conformità**” attestata da un perito, in nessun caso può risultare **sostitutiva della documentazione** connessa agli adempimenti previsti nella c.d. “**Direttiva Macchine**” (apposizione della marcatatura CE e dichiarazione di conformità) e non è, dunque, idonea a soddisfare gli adempimenti e le formalità richieste dalla disciplina dell'*iper-ammortamento*.

Seminario di specializzazione

CASI PRATICI DI REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

Scopri le sedi in programmazione >